

REGOLAMENTO

Articolo 1

Al fine di conservare le popolazioni e gli individui svernanti ed estivanti delle varie specie di Chiroteri e la popolazione residente dell'anfibio *Speleomantes strinatii*, endemico delle Alpi Sud-occidentali, è stata predisposta la chiusura degli accessi alle grotte del Bandito tramite cancelli metallici.

Articolo 2

L'accesso alle grotte è riservato a soli fini di studio e di monitoraggio, nonché, in particolari periodi, anche a fini didattici e di divulgazione.

Articolo 3

L'accesso alle grotte è possibile, senza provocare disturbo alle popolazioni di vertebrati di particolare interesse conservazionistico, nel periodo dal 1 maggio al 31 luglio e in orario diurno.

È vietato in ogni caso l'accesso alle grotte in orario serale, se non per motivi di ricerca e monitoraggio.

In ogni caso la fruizione deve avvenire nel rispetto delle più elementari norme di comportamento idonee a non disturbare gli animali, ovvero con piccoli gruppi di persone e, per quanto possibile, in silenzio.

L'accesso nel periodo sopracitato è in ogni caso previsto nei giorni infrasettimanali e per non più di tre giorni consecutivi, al fine di non incidere

Articolo 4

L'accesso a fini scientifici è consentito, previo accordo, con gruppi di ricerca e/o università o previa specifica richiesta da parte di singoli ricercatori.

L'accesso può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno, salvo diversa prescrizione.

L'accesso è in ogni caso regolamentato da apposita convenzione o autorizzazione, predisposte dall'ente Parco e stipulata con i soggetti terzi.

Nella convenzione o autorizzazione viene richiesto espressamente di produrre un progetto di ricerca o monitoraggio e di fornire periodicamente all'ente Parco i risultati di tali attività.

L'Ente Parco non è responsabile di danni a terzi provocati nell'ambito delle attività di ricerca o monitoraggio.

Articolo 5

L'accesso a fini didattici e divulgativi può avvenire in particolari periodi dell'anno e solamente nell'ambito di attività promosse dall'ente Parco, anche in collaborazione con il Comune di Roaschia.

L'accesso per fini didattici e divulgativi è in ogni caso limitato alla zona delle grotte delimitata dai primi due ingressi a valle, in modo da permettere agli animali eventualmente presenti di rifugiarsi nella parte di cavità più a monte, in caso vengano disturbati, anche involontariamente.

L'accesso nell'ambito delle attività didattiche e di divulgazione deve avvenire esclusivamente accompagnati da (guida speleologica, guida parco specializzata), nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

L'attività a fini divulgativi e didattici deve essere preventivamente progettata e concordata nell'ambito dei differenti servizi dell'ente, al fine di compendiare tutte le istanze di tipo divulgativo e conservazionistico.